

(Giunta municipale di Palizzi, aggregazione al mandamento di Bova).

TREZZI, relatore. Petizione 8883. Non è una petizione, è un promemoria diretto dalla Giunta municipale di Palizzi ad un deputato, e da questo girata, per così dire, al presidente della Camera, colla semplice correzione dell'indirizzo.

Vi si espone che due volte ebbe a deliberare il Consiglio comunale per la segregazione del comune dal mandamento di Staiti, circondario di Geraci, e l'aggregazione a quello di Bova, circondario di Reggio, e ciò onde evitare, come si dice, lo *strepitoso* viaggio di Geraci; si aggiunge che il *venerabile* Consiglio provinciale (*Ilavità*) deve avere espresso voto favorevole alla domanda, ed inoltrato il verbale al Ministero, e si conchiude pregando il destinatario deputato a volere subito proporre al Parlamento, con tutta l'energia, l'aggregazione dell'*infelice* comune al mandamento di Bova.

La Commissione, osservato che l'atto di cui si tratta non contiene un'istanza diretta al Parlamento, ma una semplice lettera diretta ad un deputato, non ha creduto nemmeno che potesse meritare di essere presa in considerazione; perciò vi propone l'ordine del giorno pure e semplice.

LANZA. Non si riferisce.

TREZZI, relatore. Alla Commissione è stato mandato questo promemoria, ed essa non poteva a meno di riferirla. Del resto non vi si parla nemmeno di petizione al Parlamento; ripeto, è un promemoria o una lettera privata ad un deputato.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno pure e semplice.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA. Ho chiesta la parola solo per non lasciare stabilire un precedente.

Io sono d'avviso che quando una petizione non è rivestita di tutti i caratteri che si richiedono, non è una petizione legale, nè può, per così dire, considerarsi come legalmente presentata. Allora è uso che non si riferisca, e la Commissione vi passa oltre. Così si è sempre praticato per il passato, quando la firma non era legalizzata, e quando il cittadino mancava dei prescritti requisiti.

Senza proporre alcuna risoluzione, la Commissione dice solo che si passa oltre.

DI SAN DONATO. Non so come si possa fare la proposizione dell'onorevole Lanza, quando il relatore dice che questa petizione è stata presentata al banco della Presidenza colla firma d'un deputato.

TREZZI, relatore. È diretta ad un deputato, ed il deputato l'ha, per così dire, girata alla Presidenza, cancellando il proprio nome, e sostituendovi: *Al presidente della Camera dei deputati.*

DI SAN DONATO. Non mi pare poi che sia un delitto tale, tanto per parte del deputato, quanto per parte della petizione da sollevare tanto rumore.

Del resto la Camera trovasi aver dichiarato questa petizione d'urgenza, e la Commissione ha fatto benissimo a riferirla.

PRESIDENTE. Dal momento che la Commissione ha creduto di riferire, mi pare che omai non resta alla Camera che deliberare. Vuol dire che colla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice in certo modo è fatta giustizia anche dell'irregolarità della petizione.

LANZA. Io non voglio insistere su questo, solo accennerò che, ove si consulti il regolamento nella parte riflettente le petizioni, si vedrà che non si deve riferire sulle petizioni che non sono rivestite di quei caratteri richiesti dal regolamento medesimo: non si riferisce sopra di esse.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Lanza, che cioè non si debba deliberare.

DI SAN DONATO. Domando la parola contro questa proposta.

Io so il regolamento come l'onorevole Lanza; ma noi nel fatto abbiamo una petizione presentata da un deputato, che io non so chi sia, il quale la fece decretare di urgenza dalla Camera: nè mi pare che ci sia in essa tanta irregolarità da meritare tutto questo clamore, per cui mi sembra che si possa benissimo passare alle conclusioni della Commissione senz'altro aggiungere.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io credo di appoggiare la proposta dell'onorevole Lanza, imperciocchè io non credo che ci sia delitto; credo che ci sia per altro una grave irregolarità, e che non si debbono stabilire precedenti, perocchè qui si tratta d'una petizione di poca importanza, ma potrebbe venire il caso nel quale la Camera dovesse lamentare per petizioni di molta importanza un precedente che avesse stabilito questa sera in occasione di questa petizione.

A me pare non debba essere lecito ad un deputato di far fare una petizione a chi non ha inteso fare una petizione, e presentarla alla Camera; a me pare che questo atto meriterebbe qualche repressione, poichè potrebbe in qualche circostanza essere foriero anche di gravi conseguenze.

Quindi io insisterei sulla proposta dell'onorevole Lanza, e pregherei la Camera ad adottare la questione pregiudiziale, imperocchè se questa memoria ha un vizio radicale, non è stato nella dichiarazione d'urgenza; poichè la Camera ignorava questo difetto di forma che venne rilevato, e l'ordine del giorno proposto dalla Commissione sarebbe nel senso di una questione pregiudiziale.

Mi pare che la proposta della Commissione venga a confondersi colla proposta Lanza; perciò credo che anche la Commissione stessa vorrà associarsi alla proposta Lanza.

LANZA. Il regolamento in appoggio ad un articolo dello Statuto stabilisce quali debbano essere le persone che hanno diritto di presentare petizioni alla Camera, e quali caratteri si richiegono perchè la Camera riconosca legali queste petizioni.

Fra i caratteri c'è quello della maggior età, c'è